REGOLAMENTO D' USO DELLO STADIO

Axum Molinari Stadium

DEFINIZIONI

1 - Per Stadio si intende l'intera struttura dell'impianto denominato Stadio "Axum Molinari Stadium", tutte le aree di pertinenza compresa l'area riservata esterna sita in C/da Selvapiana - Campobasso
2 - Per Club si intende il Campobasso FC
3 - Per evento si intende ogni manifestazione sportiva che ha luogo nello Stadio "Axum Molinari Stadium"
4 – Per Gara si intende ogni partita ufficiale autorizzata dalla Lega di Competenza e/o F.I.G.C.

NORME GENERALI E COMPORTAMENTALI

(applicabili ai sensi dell'art. 1 septies D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla legge 88/2003 e del Codice Etico come da Protocollo di Intesa del 04/08/2017)

1 - Il Club organizzatore dell'evento sportivo è responsabile dell'emissione e distribuzione dei titoli di accesso per la manifestazione che si svolgerà presso lo Stadio
2 - L'acquisto del titolo e/o dell'abbonamento valido per l'accesso e la permanenza nell'area stadio da parte dello spettatore, determina l'accettazione del presente Regolamento, del Codice Etico della Società e delle normative emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dal C.O.N.I., dalla FIFA, dalla UEFA, dalla F.I.G.C., dalle LEGHE, e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

3 - Con l'acquisto del titolo di accesso e dell'abbonamento, il titolare si impegna a prendere visione, rispettare ed accettare tutti i punti del regolamento di utilizzo dell'impianto sportivo, autorizzare implicitamente il Club ad effettuare controlli sulla persona tramite il personale steward che potrà rifiutare l'accesso o ad allontanare dall'impianto chiunque non si sottoponga a tali controlli;

4 - L'accesso all'impianto sportivo comporta la sottoposizione dell'interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e/o contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l'introduzione nello Stadio di oggetti e sostanze illecite proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del rispettivo regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

5 - Data e ora dell'evento potranno essere modificate per disposizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club.
In caso di evento differito o annullato, l'eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni vigenti in materia e con le modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per quest'ultimo. Il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo solo a fronte di presentazione dello stesso.

6 - Il rispetto del presente Regolamento è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio. L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione delle previste sanzioni amministrative

SI RICORDA CHE LO SPETTATORE E' TENUTO A RISPETTARE E SEGUIRE LE SEGUENTI NORME COMPORTAMENTALI, DIVIETI ED AVVERTENZE:

- il titolo di accesso (biglietto o abbonamento) allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente in materia e dal club che procederà al cambio di titolarità;

- per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso. Per i minorenni, purché accompagnati da persona maggiorenne, è sufficiente l'esibizione della tessera sanitaria/codice fiscale fino al compimento del 14° anno di età. L'accesso non è in alcun modo consentito a persone nei cui confronti è stato emesso divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO). L'ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature elettroniche.
- il titolo di accesso deve essere conservato fino al termine della manifestazione e all'uscita dello stadio che dovrà avvenire nei termini e con le modalità indicate dal Club;
- lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare solamente il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dal personale addetto;
- fermo restando la possibilità da parte degli organi di polizia giudiziaria di effettuare perquisizioni personali secondo le normative vigenti, lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward. Con l'acquisto del titolo di accesso lo spettatore riconosce alla Società Sportiva e ai suoi incaricati il diritto di far effettuare tali controlli sulle persone e/o su borse e involucri o altri oggetti portati al seguito, rinunciando a ogni eccezione;
- La modalità di accesso dei disabili è stabilita dalla Società Sportiva organizzatrice dell'evento, e comunque l'accesso sarà possibile fino ad esaurimento dei posti consentiti dalle attuali normative;
- Per ragioni d'ordine pubblico, l'Autorità di Pubblica Sicurezza o il Club potranno limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello Stadio anche a soggetti che dispongono di regolare titolo di accesso
- La società Campobasso FC non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio, salvo che il fatto non sia imputabile a sua negligenza e colpa.

DIVIETI

- Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
- ogni comportamento che possa concretizzare fattispecie penali in genere ed in particolare quelli di cui alla normativa vigente in materia di contrasto dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, con particolare riguardo ad ogni attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione, l'odio o la violenza per motivi razziali etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di manifestazioni sportive;
- Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
- Arrampicarsi sulle strutture dell'impianto;
- Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
- Introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree o particolari bevande, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del GOS.
- Introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti per l'emissione di raggi luminosi concentrati (puntatori laser e simili) , ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto ovvero compromettere il regolare svolgimento delle competizioni sportive;
- Introdurre, detenere o lanciare razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile
- Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga;

- Introdurre all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine o bottiglie di vetro; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica; è consentito l'introduzione di bottiglie di plastica di 500 ml senza tappo e di borracce in plastica o alluminio di 750 ml;
- la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine; è consentita la commercializzazione di bevande solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera o di carta;
- Introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
- Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;
- Accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Introdurre animali di qualsiasi genere;
- Introdurre ombrelli ad eccezione di quelli di privi di punta;
- Introdurre caschi da motociclista;
- E' severamente vietato, senza previa autorizzazione registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare: contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita a parte per proprio uso personale e privato; o qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a parte per propri fini non commerciali.
- introdurre pettorine o indumenti di colore o foggia uguale o simile a quelli utilizzati da steward e altri addetti ai lavori;

AVVERTENZE

- Si ricorda che gli steward, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono equiparati agli incaricati di pubblico servizio. In particolare ad essi viene estesa la tutela prevista dagli att. 336(violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a pubblico ufficiale) del Codice Penale (ex art. 6 quater L.13/12/89 così come integrata dall' art. 1 lett.c del D.L. 17/08/05 convertito in L. 17/10/05
- I varchi d' accesso sono strutturati per consentire un fluido e rapido ingresso del pubblico scaglionato in un arco temporale di almeno 90 minuti. Premesso ciò la Società non risponde di eventuali ritardi e/o attese nelle operazioni di accesso.
- Si rammenta che gli illeciti previsti nella normativa sugli stadi possono comportare anche l'emissione a carico del responsabile, da parte delle competenti Autorità, di un divieto di accesso agli impianti sportivi (cd DASPO), di cui all'art. 6 della Legge 401/1989.

MODALITA' PER STRISCIONI E COREOGRAFIE

E' fatto divieto di introdurre nell'impianto sportivo, striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dalle autorità competenti.

PUÒ ESSERE AUTORIZZATA DAGLI ORGANI COMPETENTI PREVIA RICHIESTA ALLA SOCIETA' ENTRO 7 GIORNI PRECEDENTI ALLA GARA:

1 - L'introduzione e l'esposizione di striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra in occasione della gara in programma

2 - L'introduzione e l'utilizzo dei materiali necessari per le coreografie.

3- L'introduzione di tamburi a battuta singola, e megafoni quali strumenti sonori.

E' SEMPRE AUTORIZZATA:

1 - L'introduzione e l'esposizione di bandiere, sciarpe, coccarde, cappellini, spillette, magliette riportanti solo i colori della propria squadra nonché oggettistica di folklore che, per intrinseca conformazione, non può impropriamente essere utilizzata quale corpo contundente.

2 - L'introduzione e l'esposizione di bandiere Nazionali degli stati che sono rappresentati in campo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

All'interno ed all'esterno dello stadio è attivo un sistema di video-sorveglianza. Tutte le immagini registrate verranno poste a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza e i dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo dal D.M. 06/06/2005 e i relativi dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal reg. Eu 679/2016 (GDPR)..
I
l trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. Il Titolare del trattamento è il gestore dell'impianto di video sorveglianza il cui nominativo è agli atti del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza). Il nominativo del Responsabile Protezione Dati è agli atti del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza